



# COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N 23**  
22 Dicembre 2021

REVISIONE PERIODICA ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI  
POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020 AI SENSI  
DELL'ART.20 D.LGS. N.175/2016

L'anno *duemilaventuno* il giorno *ventidue* del mese di *dicembre* alle ore *diciotto* e minuti *trenta* nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

n.	Nominativi	Presenti / Assenti
1	<b>ROBERTA DAGLIO</b>	PRESENTE
2	<b>ROBERTO BAVA</b>	ASSENTE
3	<b>PAOLA REPETTI</b>	PRESENTE
4	<b>GIANCARLO RENATI</b>	PRESENTE
5	<b>GRAZIELLA ARAGONE</b>	PRESENTE
6	<b>ENRICO DEMERGASSO</b>	ASSENTE
7	<b>NICOLA RAZZINI</b>	PRESENTE
8	<b>ANDREA DEMERGASSO</b>	ASSENTE
9	<b>GIOVANNI NEGRO</b>	PRESENTE
10	<b>GIANPAOLO FREGGIARO</b>	PRESENTE
11	<b>EMILIANO PALMA</b>	PRESENTE
	totali presenti	8
	totali assenti	3

con l'intervento e l'opera della Dr. **GIULIO GIRALDI**- Segretario Comunale - con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante EX art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dr.ssa **ROBERTA DAGLIO** – Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

DATO ATTO che nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione;

ATTESO che tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro;
- e) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4,

c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;

f) contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

CONSIDERATO, pertanto, alla luce di quanto sopra, che:

- in base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, è stata chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP;

- l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

- una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

- a tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui i Comuni, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP);

RILEVATO che, come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

DATO ATTO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

ATTESO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/09/2017 era stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2016, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato a norma della legge di stabilità 2015, trasmessa alla Corte dei Conti e MEF, da cui non era emersa la necessità di alcuna alienazione, trattandosi di società costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali, le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e che quindi la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

CONSIDERATO che, una volta operata la predetta razionalizzazione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, alla data del 31.12.2020, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTI i nuovi indirizzi elaborati dal MEF-Dipartimento del Tesoro e condivise dalla Corte dei Conti, per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D-Lgs n. 175/2016, nonché per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 D.L. n. 90/2014, quale aggiornamento delle linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute da questo Ente;

VISTO l'esito della ricognizione delle società partecipate dal Comune di Cabella Ligure, di cui all' allegato della presente deliberazione;

CONSIDERATO, che esistono gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento della partecipazione alle sopra indicate società;

RITENUTO, quindi, il permanere dei presupposti per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni azionarie, dal momento che le sopracitate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e che pertanto non occorre procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 42, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;


CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, sulla presente deliberazione non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione;


VISTO il vigente Regolamento di Contabilità

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

## **DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni possedute, alla data del 31 dicembre 2020, dal Comune di Cabella Ligure, di cui all'allegato della presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che conseguentemente all'esito della predetta ricognizione, non occorre procedere ad alcuna alienazione né all'adozione di alcuna misura di razionalizzazione;
4. DI PROCEDERE:
  - all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015 entro la data prevista;
  - alla comunicazione alla Corte dei Conti del Piemonte, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
  - alla trasmissione del presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette,
  - alla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio dell'ente e nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
5. DI NOMINARE responsabile dell'invio di cui al sub punto 4) La sig.ra Antonella Banchemo, Responsabile dell'Area Finanziaria;
6. DI DICHIARARE ad unanimità di voti favorevoli, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i





Dipartimento  
del Tesoro

## *Patrimonio della PA*

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**

**da approvarsi entro il 31/12/2021**

***(Art. 20, c. 1, TUSP)***

***SCHEDA DI RILEVAZIONE***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute**

**dal Comune di Cabella Ligure**

**al 31/12/2020**

1912

1912

1912

1912

1912

1912


1912


1912

1912



**1. Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente**






## 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
SRT SPA	02021740069	0,31%	Mantenimento senza misure di razionalizzazione	
5 VALLI SERVIZI SR	02104100066	2,56%	Mantenimento senza misure di razionalizzazione	Finalizzate alla riduzione dei costi di funzionamento
ASMT TORTONA SPA	02021850066	0,01%	Mantenimento senza misure di razionalizzazione	Le società rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.
AMIAS SRL	83006270066	0,54 %	Mantenimento senza misure di razionalizzazione	per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione
ACOS SPA	01681950067	0,003 %	Mantenimento senza misure di razionalizzazione	(comma 2, lett. a) e non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione.
GAL GIAROLO LEADER	01753480068	1,35%	Mantenimento senza misure di razionalizzazione	Pertanto non è da adottare alcuna misura. .....

### **Partecipazioni indirette detenute attraverso ASMT Tortona S.p.A**

*(Il Gruppo ASMT TORTONA si occupa di distribuzione del gas, servizi energetici, gestione dei rifiuti, attraverso la capogruppo e le società partecipate e collegate Gestione Ambiente S.p.A., 5 Valli S.r.l. ed Econet S.r.l., e vendita del gas metano e ciclo idrico integrato attraverso le società partecipate Chiara Gaservizi e Gestione Acqua.*



NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
GESTIONE AMBIENTE S.P.A.	01492290067	40,00%	...	società che si occupa della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi e urbani;
GESTIONE ACQUA SPA	01880180060	33,10%		società che gestisce il Servizio Idrico Integrato
LABORATORI IREN ACQUA GAS S.p.A.	01762460069	2,43%		società che opera nei settori delle analisi e del monitoraggio delle acque potabili, della depurazione, dei rifiuti e della bonifica del suolo

**Partecipazioni indirette detenute attraverso AMIAS SRL**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
GESTIONE ACQUA SPA	01880180060	33,10%		
LABORATORI IREN ACQUA GAS S.p.A.	01762460069	2,43%		

THE UNIVERSITY OF CHICAGO


PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY 101

LECTURE NOTES

**Partecipazioni indirette detenute attraverso ACOS SPA**

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
ACOS ENERGIA SPA	01967280064	75%		
RETI SRL	02347450062	100%		
ACOSI' SRL	01996810063	100%		
GESTIONE ACQUA SPA	01880180060	63,21%		
GESTIONE AMBIENTE SPA	01492290067	54%		
LABORATORI IREN ACQUA GAS S.p.A.	01762460069	1,61%		
ANEMOS Ssdpa	01963550064	92,54%		







Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*f.to Roberta Daglio*

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*f.to Roberto Bava*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Giulio Giraldi*

---

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi per 15 giorni dal

Cabella Ligure

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Giulio Giraldi*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(Art.134 del D.lgs. 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Giulio Giraldi*

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, del TUEL 267/2000 il \_\_\_\_\_.

Cabella Ligure, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to Giulio Giraldi*

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Cabella Ligure, 26/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

